

28 ottobre 2009 10:40

Rette Residenze sanitarie Assistenziali. Dietrofront del TAR Toscana, nuova azione in difesa degli utenti

di Emanuela Bertucci, Claudia Moretti



Il 5 novembre prossimo al Tar Toscana si svolgera' l'udienza di merito per tre cause sulle rette Rsa (Residenze Sanitarie Assistenziali) in cui i parenti dei ricoverati (ultrasessantacinquenni non autosufficienti e portatori di handicap grave) chiedono il rimborso delle quote pagate ingiustamente. In passato il Tribunale aveva dato loro ragione ma questa volta i ricorrenti si trovano di fronte ad una sentenza diversa: secondo il nuovo orientamento i Comuni e le Rsa hanno il diritto di chiedere somme che esorbitano dai redditi del ricoverato, computandole rispetto ai redditi di svariati parenti e affini. Con sentenza dello scorso agosto, dopo numerosi provvedimenti positivi per gli utenti, e' arrivato questo ribaltamento di giurisprudenza a 360 gradi. La legge che disciplina l'Isee (indicatore della situazione economica equivalente), prevede che per il calcolo delle rette di degenza nelle Rsa per questi pazienti si consideri il solo reddito dell'assistito. Secondo il nuovo orientamento del Tar Toscana, tali norme, che prima **erano precettive e immediatamente applicabili**, diventano **di mero indirizzo e inattuabili**. Insomma -dice il Tar- la norma c'e' ma non la si puo' attuare perche' non e' stato emanato il Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) previsto dalla normativa come atto secondario di specificazione. Evidentemente, per il Tar non conta che ci sia una specifica volonta' politica di non emanarlo e che da 10 anni i Comuni ne ostacolano l'approvazione! Ma la nostra battaglia continua, sia al Tar Toscana il prossimo 5 novembre, sia al Consiglio di Stato se sara' necessario, organo che si e' gia' pronunciato (seppur per adesso in materia di sospensiva e non ancora in via definitiva) in modo favorevole agli utenti. Di seguito pubblichiamo le memorie depositate in contrasto alla pronuncia dello scorso agosto.

Per un approfondimento della vicenda e tutte le sentenze e memorie, clicca qui
(<http://www.aduc.it/info/rettersa.php>)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE TOSCANA

Memoria per l'udienza del 5 novembre 2009 R.G. 179609

Per i signori

..... nato il e residente in rappresentata legalmente dal figlio, Sig. nella qualita' di amministratore di sostegno;

..... nato il e residente in Via

..... nato il residente in Via tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli Avvocati Claudia Moretti ed Emanuela Bertucci del foro di Firenze come da mandato in calce al presente atto ed eventualmente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Firenze, Borgo Pinti 75 R, ove dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax 055 2345709;

documenti

contro

Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Firenze, Piazza della Signoria 1.

1.

consulto:

e contro

la Presidenza Sanitaria Aziendale....., la persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in ... Via

2.

consulto:

—

Scopo della memoria che segue e' rappresentare il punto di vista della difesa dei ricorrenti alla luce del nuovo - e mutato - orientamento giurisprudenziale del TAR Toscana nella materia oggetto del presente giudizio. Questa difesa ha preso atto della recente sentenza n. 3400/2009 del 25 agosto 2009 con la quale il Tribunale rigetta un ricorso identico non solo a quello odierno, ma anche a quello di un precedente ed ulteriore caso, la cui sentenza giunge a conclusioni diametralmente opposte (TAR Toscana, sent. n. 2935/2008 del 17 novembre 2008).

Si legge infatti nei due provvedimenti, in ordine alla interpretazione dell'art. 3 comma 2 ter d. lgs. 103/98:

●

“ trattasi di prescrizione immediatamente processiva, che non necessita di disposizioni di dettaglio” (sentenza del 17 novembre 2008);

●

“ Già sotto il profilo letterale, il menzionato comma 2 ter presenta tutti i caratteri della norma di mera indicazione [...] “basterà che lo stesso legislatore mostri dunque di non aver voluto realizzare determinati” (sentenza del 25 agosto 2009).

In ordine alla rilevanza della mancata adozione del DPCM:

●

“ Nel caso all'applicazione della norma in questione, la mancata adozione del DPCM previsto dal citato d.lgs” (sentenza del 17 novembre 2008);

●

“ Ed il proprio tale previsione a rivelare, al di là di ogni dubbio residuo, l'efficacia non immediatamente processiva della disposizione, che, una fosse interpretata come auto-esecutiva pur in mancanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, soprattutto, dell'entità ed ampiezza, violente le prerogative costituzionalmente riconosciute a Regioni ed autonomie locali in una materia che certamente ne vede coinvolti gli interessi” (sentenza del 25 agosto 2009);

Sul rapporto fra fonte normativa di primo grado e regolamento comunale:

●

“ detto Regolamento, come in privilegio si rivela risulta erroneamente considerato dal Comune come il corpus normativo legittimante l'attribuzione determinativa” (sentenza del 17 novembre 2008);

●

“ ammissione dell'accesso presso una delle strutture pubbliche o convenzionate, ed alla cui concessione precedono i criteri discrezionalmente stabiliti dal regolamento stesso, nei limiti della disponibilità di bilancio” (sentenza del 25 agosto 2009);

Sulla natura dell'intervento economico comunale, severizionalconcessione o primo obbligo?

●

“

Tal premissa non è valida del Comune con estenuata compensazione dell'attesa da prevedere nei regolamenti comunali, con la possibilità, quindi, per il Comune di chiedere all'assistito un contributo percentuale sulla base della situazione economica della stessa" (sentenza del 17 novembre 2008).

●

“

non può allora dedursi che l'intervento del Comune volto alla copertura, anche a parziale, della "quota sociale" della rete generale di ricovero presso le RSA si alleggi come nei tradizionali servizi del regolamento economico e il più di conseguenza nel contributo comunale relativo alla parte non coperta, essi, così, stabiliscono - per differenza - la misura del contributo parziale concesso dal Comune" (sentenza del 25 agosto 2008).

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha dunque avuto un'opinione senza però illustrare i percorsi logici giuridici, un'opinione delle precedenti regioni di diritto, né dare conto di elementi di novità che abbiano potuto l'integrità di risolvere la normativa in vigore da oltre due anni.

Il cittadino e l'operatore del diritto sono disorientati.

—

1. Sull'istituzionalità dell'art. 2 comma 2 bis del 100/98

La lettura dell'art. in questione come norma immediatamente precettiva e principio ampio della giurisprudenza amministrativa. Non vi' dubbio che il legislatore ha inteso intervenire talmente su un corpus normativo (la 100/98, anche nel suo testo modificato dalla 120 del 2000) di per sé immediatamente applicabile e a disposizione diretta dell'operatore amministrativo e dell'utente finale del servizio. Non a caso in allegato alla legge si trovano tabelle contenenti criteri ufficiali di valutazione della situazione economica e indici di equivalenza ad una dell'amministrazione.

Posita la eccezione all'ISEE familiare contenuta nell'art. 2 comma 2 bis, l'OPCM può emanare avvisi di fatto di limitare la portata dell'eccezione e "temporanea" l'applicazione marginale dell'ISEE familiare in alcune delle situazioni ricomprese nella deroga. Ci si pluri, si consideri la completezza delle segnalazioni cui è questo, dopo averne promosse indagini, il TAR Lombardia nella stessa legge (sentenza n. 1470 del 13 luglio 2009).

“

Il Tribunale ha già stabilito (sentenza 24/03/2011 n. 202) che la norma si intende non principio giuridico sufficientemente preciso, tale da strutturare le competenze? autorità amministrative anche in assenza del decreto di attuazione del Presidente del Consiglio. In tali situazioni di maggiore difficoltà come quelle che investono i soggetti diversamente abili in regola ordinare dell'ISEE incontrano una deroga necessaria, dovendo obbedire alla prioritaria esigenza di facilitare il prelievo delle loro pensioni nel nucleo familiare regolare. tale obiettivo è perseguito attraverso l'intervento della situazione economica del solo assistito, anche in riduzione al concorso alle spese dovute per i servizi sociali.

Dalla conclusione non vengono disgiunte nell'ipotesi di soggetti usciti dalla famiglia d'origine in quanto ospiti in strutture residenziali: la norma citata infatti contempla espressamente le prestazioni erogate in ambiente residenziale a costi contenuti, e, d'altro canto la finalità di favorire la convivenza con i parenti congiunti ben può costituire un'indagine da conseguire nel futuro ovvero può essere ridotta nel senso del mantenimento e dello sviluppo di legami e contatti. In modo da evitare fenomeni di istituzionalizzazione con chiusura definitiva dei rapporti con i parenti più vicini.

In definitiva gli Enti locali coinvolti non debbono quindi attendere l'emanazione della normativa statale di dettaglio, ma sono tenuti ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole.

Altra questione già affrontata dalla pronuncia è quella se la disposizione che impone di evidenziare la situazione economica del solo assistito nella stessa in senso assoluto ed incondizionato ovvero richiede un indicio - ancora chiari e circostanti - rivolto alle amministrazioni locali chiamate a ricercare soluzioni concrete in sede di individuazione dei criteri di compensazione ai costi dei Centri frequentati. Il Tribunale ha adottato a questa seconda interpretazione, ritenendo che "il dato letterale di riferimento sembra fornire indicazioni in tal senso quando afferma che l'applicazione del principio dell'ISEE è riservata al potere discrezionale, individuando però l'obiettivo che deve essere diversamente un altro parametro alla situazione economica del solo assistito nell'ISEE familiare. Al riguardo non sembra credibile che la lettura della seconda parte del comma 2 bis possa essere interpretata in principio assoluto ed incondizionato, mentre al 2 bis c. 2, sembra derivare la funzione, esclusiva ed esclusiva, di riferimento al potere. Da una lettura complessiva emerge pertanto che la disposizione abbia un'accezione statale, in via contestuale, del compito di raggiungere l'obiettivo di favorire dei soggetti sociali ma la determinazione dei limiti residui entro i quali l'ISEE familiare può comunque trovare applicazione spetta in altre parole al Presidente del Consiglio dare attuazione al principio e delimitare la portata, individuando le ipotesi marginali nelle quali può rileggersi la disciplina generale dell'ISEE familiare". In assenza del suddetto decreto, pare evidente che la proposizione normativa - come già dalla immediatamente precettiva - debba essere vista non già come una disposizione legislativa della legge amministrativa in materia di servizi sociali ma come un'emanazione (sentenza Tar Milano, Sez. IV, n. 1020/2009; Tar Milano, Sez. IV, n. 422/2010; TAR Lombardia, Sez. IV, n. 140/2010).

Merito estendere l'interpretazione che il Tar Lombardia effettua dell'art. "se fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza" il richiamo alla famiglia non muove il quadro in merito ai doveri istituzionali e alla necessità di tutela dei soggetti più deboli (solo dell'eccezione contenuta nell'art. 2 comma 2 bis). Ovviamente il TAR Toscana, nella stessa sentenza del 2008 accoglie un orientamento che di fatto impone alla famiglia l'onere della assistenza socio sanitaria dell'assistito non più autosufficiente.

“

Dalla prospettiva non può che trovare il suo assetto nella disciplina secondaria dei limiti applicativi del D.Lgs. n. 100/98, in mancanza della quale avrebbe immediata efficacia precettiva alla previsione che valoteca la situazione economica del solo assistito al fine del concorso ai costi delle prestazioni significativamente rilevanti per la vita di una disciplina completa ed incoerente. basti pensare che, in via di eccezione rispetto alla regola generale ricavabile dal art. 2, l'agente reddito e patrimoniale proveniente dai congiunti dell'assistito verrebbe escluso al fine della valutazione dei requisiti personali necessari per l'accesso al determinato servizio, senza che al contrario l'Ente familiare rispetto quello censibile, solo i profitti dell'occupazione dell'assistito presso di sé, che contribuisce alla formazione della base della famiglia e ridistribuzione degli oneri esternalizzati emette dalla legge n. 100/98.

Per il TAR Toscana la centralità della famiglia consiste nel sostentamento dei costi per la degenza del proprio parente non autosufficiente, se pur' accoglie l'incarico previsto di un "terzo maglio, altrimenti paga.

E a ben vedere, la giurisprudenza maggioritaria sopra sintetizzata consente di inquadrare questa norma pur' convenientemente rispetto al quadro sistematico all'interno del quale la stessa è inserita.

C'è un altro aspetto con il quale si confronta l'attività del Tribunale sulla funzione di "testo" indicata dalla norma in questione, non si potrà non concordare su questo segno. Merito indicano non comporta che l'Ente "indolente" sia il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'emanazione di un OPCM, che per volontà politica non viene mai emanato, né che il suo scopo a tal' si limiti e che in tal' si esaurisca. Benché la norma demandi ad un provvedimento secondario, ciò non di meno pone un principio di indicazione che deve guidare la scelta e l'operato dell'Ente locale. E' quindi, pur in assenza del OPCM non pur' nel per quanto ignorato, regola la norma, e agita all'appoggio dell'indizio indicato dal Parlamento. Puntato l'ente locale dove "indicare detto principio in scelte concrete nell'ambito di esercizio della propria discrezionalità" amministrativa. Cui' non s' accollano nel Comune di Firenze.

Il divieto della loro ricezione ha un risvolto comunitario e la normativa nazionale.

Nel precedente orientamento il TAR Toscana individuava quale unica norma di riferimento quella nazionale escludendo, in quanto ad essa contraria, l'applicabilità del regolamento fiorentino. L'orientamento successivo al contrario fonda il proprio dispositivo sulla nuova validità conformità del regolamento stesso all'art. 3 comma 2 bis, ma elude ogni valutazione di conformità di questo all'intera disciplina dettata dalla 139/98.

Oltretutto, secondo il regolamento comunale, che il TAR Toscana salva in toto, il calcolo della capacità economica dell'utente bene "detrae" conto dei redditi e del patrimonio di coloro **racchiuse familiari ed etnolog.**, con restrizione della valutazione a tutti i nuclei familiari di tutti **figli anche non a carico, integrali da generi, suore e persone a carico**.

Tale disciplina è palesemente in contrasto con il dettato normativo dell'art. 2 comma 2 del d.lgs 139/98 che pone la disciplina generale GSE, valida su tutto il territorio nazionale: "Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare" **Fanno parte del nucleo familiare i componenti connessi in famiglia anagrafica**. Per nucleo familiare si intende dunque l'insieme di soggetti tra loro parenti che hanno residenza anagrafica nella stessa abitazione (art. 3 bis DPCM 22/3/99, art. 4 DPR 22/3/99, in vece TAR Brescia, sent. n. 1457/09; TAR Brescia, nel 154/09).

Dalle due l'una, se il Tribunale ha dimostrato l'esistenza di questa norma, o ha ritenuto che il regolamento comunale potesse, per opportunità di bilancio, derogare alla legge. La genericità delle fonti normative non consente una simile operazione.

Dal resto, la disciplina generale dettata dal d.lgs 139/98 ha una sua intrinseca logica e coerenza. Essa opera, tramite una lista unita che consente all'amministrazione di considerare pagamento del contributo anche quello dei familiari con questi connessi, un sostanziale inasprimento dovuto all'affluenza delle circoscrizioni di fatto in cui vive il soggetto. Se infatti della stessa famiglia si vivano insieme e' ben plausibile che parte dei singoli patrimoni venga usata in comune per la gestione della quotidianità. Mentre, su, pur essendo parenti, viviamo in luoghi o centri diversi (e quindi vengono conteggiati nel totale che vive a Firenze), la legge di dunque l'amministrazione non può prendere conto che il patrimonio del nucleo comune con quello della famiglia d'origine al compenso dell'ente. L'operazione dunque si basa su quelle considerazioni programmatiche che escludono l'effetto della lista unita in questione limitandosi ai soli nuclei familiari anagrafici.

Venendo dunque ad applicare la normativa in materia di GSE al caso di specie, anche annullando l'applicazione della disciplina GSE generale anche/la deroga di cui al art. 2 comma 2 bis, il Comune di Firenze ha enormemente complicato la vita per la Regione della signora... poiché avrebbe dovuto tener conto del nucleo familiare anagrafico della stessa, composto da lei e da suo marito... e non già anche del reddito del figlio... soggetto che sin da prima della richiesta di inserimento in RSA aveva in luogo diverso dal genitor (lo vede documentato in atti)

●

I signori... e... viviamo in Firenze. Via.....

●

Il signor... viveva in.....

Il Tribunale dunque, anche se accadesse ad una interpretazione in conferma dell'ultimo orientamento in merito all'art. 3 comma 2 bis, dovrà comunque applicare l'art. 2 comma 2 della legge e per l'effetto dichiarare la determinata impugnata illegittima nella parte in cui imputa euro 60,82 a carico... e in relazione ai redditi... di.....

Tuttavia, e' possibile sfidare l'applicazione dell'art. 2 comma 2 del d.lgs 139/98 invocando la riforma del Titolo V della Costituzione. Il Consiglio di Stato messo di un mese a mezzo l'ha... in un procedimento analogo in cui un Comune ha impugnato un ordinanza cautelativa emessa a favore dell'utente, ha chiesto che in materia di livelli essenziali di questo genere di prestazioni il d.lgs 139/98 non si derogasse nemmeno da legge regionale. Ritenendo che l'appello cautelativo non e' assistito dal prescritto, l'atto non solo anche sul rilievo che i **prezetti recati nell'art. 32 comma 2 del 1988 n. 339 sono preordinati al mantenimento di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 2 bis, della Costituzione italiana** (Consiglio di Stato, ordinanza n. 6522 del 14 settembre 2009).

Il nuovo Titolo II della Costituzione, che stabilisce una esclusiva competenza delle Regioni in materia di economia, mantiene in capo allo Stato una funzione strategica per la governance del sistema di welfare nazionale. La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, i livelli essenziali rappresentano, quindi, il principale strumento per il governo delle politiche sociali nazionali, in un sistema integrato dei servizi che si articola, da un lato, su piani influenziali differenti, dall'altro, in una rete di soggetti pubblici e privati che concorrono alla erogazione dei servizi e degli interventi. I livelli essenziali delle prestazioni ricevono una legittimazione funzionale di carattere del sistema politico costituzionale, in forza di un sistema di protezione sociale fortemente differenziato sul territorio, in che presenta marcati elementi di sperequazione territoriale (specie in termini di quantità e qualità delle prestazioni erogate), una situazione di povertà per il diritto al soddisfacimento dei bisogni di natura assistenziale e sociale che, per alcuni versi, impedisce il modello di convergenza del sistema degli interventi concernenti (bilanciato del bene, della salute e delle politiche sociali. <http://www.bene.gov.it/Assistenti/Assistenti/Assistenti>).

Ne consegue infine che nel computo GSE dei redditi non può essere conteggiato, come già detto nel ricorso introduttivo, l'adempimento di accompagnamento. Sul punto, il recente orientamento del TAR Toscana parzialmente conferma nella misura in cui esclude il calcolo delle indennità ma solo per i periodi pregressi rispetto all'effettiva in vigore della legge Regionale Toscana n. 66 del 2008, e ciò perché tale legge prevede all'art. 14 comma 2 bis 2) "non computare le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza". Invece, riguardo le considerazioni appena svolte sulla inapplicabilità dei principi di cui alla legge 139/98 per cui in tal caso, mentre non può una legge regionale derogare alle relazioni parlamentari.

...

Nel ricorso si può pretendere che un regolamento comunale legittimamente strategico è dettato normative autolesionistica "sconveniente" piuttosto che, come legge prevede, primo obbligo al pagamento della rete nei confronti della RSA. E il TAR Toscana, nel suo recente orientamento, spiega la tesi contraria non già dopo averla "riformata" sul metro normativo ma solo perché il Comune stesso nel suo regolamento si definisce concessore. **Alla luce delle disposizioni dettate dal regolamento fiorentino**, non può allora dubitare che l'intervento del Comune volto alla copertura, oltre il passato, della "quota sociale" della rete gestionale di ricovero presso la RSA si attagli come nei tradizionali termini del contributo e sovvenzione, dipendenti dall'ammissione dell'utente presso una delle strutture pubbliche o convenvenzionate, **ed alla cui concessione preesistono i criteri disciplinatamente stabiliti dal regolamento stesso**, nei limiti delle disponibilità di bilancio (si veda l'art. 3 bis/2) (Tar Toscana, sentenza n. 1450/2009 del 25 agosto 2009).

E' evidente che il Comune non può "re-inventare" il proprio ruolo ignorando il quadro normativo di riferimento e pretendendo di legittimare il tutto con un regolamento. E il TAR accoglie questa tesi autoreferenziale con un regolamento "fortuito" siccome il Comune si attribuisce il nome di "concessore", nel per questo lo disenta.

Nel ricorso sostiene che l'articolo 3 della norma ponga la quota sociale a carico del Comune, quest'ultima prova, di propria iniziativa, sottende al ruolo di obbligato principale "incapacitato" sul cittadino. Anche qui purtroppo, il TAR Toscana accoglie la tesi "rescissa" contestata al regolamento posto ma il regolamento stabilito dal Comune di Firenze nel D.P.C.M. 24 febbraio 2001, che, nel porsi a carico del Comune l'impegno del 50% del costo complessivo dell'assistenza agli anziani non autosufficienti, ha **inequivocabilmente** sulla la partecipazione dell'utente stabilito dalla disciplina regionale e comunale.

Inconcludentemente?

Dove si scrive nel D.P.C.M. 24 febbraio 2001 "incondizionatamente" non c'è. Ma come? Siamo in ambito di livelli essenziali, di legge quadro sui servizi sociali, di tutela economica di anziani e handicappati gravi dove il ruolo delle istituzioni nazionali e definite da leggi dello Stato interviene. Figuriamoci se un Comune può "incondizionatamente" stravolgere la disciplina, manovrare i criteri di chi deve competere a cosa, ignorare la disciplina dell'ente. E i fatti per regolamento comunale.

7. Sulla interpretativa fornita dal parenti dei diseredati

Sul punto il TAR Toscana esclude, sebbene incidenter tantum, la sua giurisdizione in merito ai presunti aspetti collettivi attinenti al ricovero, sostenendo che sia sufficiente la firma di una impegnativa da parte dei parenti perche' questi assumano sul piano civilistico obblighi che la legge espressamente esclude sul piano pubblicitario.

Ciò att di impegnativa, unilaterale ovvero pseudo-contrattuali sottoscritti in favore delle Strutture convenzionate, contrastano radicalmente con la ratio, gli scopi, l'oggetto e le modalità attuative della normativa posta a tutela degli handicappati e disabili gravi e ultraconcomitanti non autosufficienti. L'intera vicenda si inquadra in una situazione di illegalità sistematica, generalizzata e preordinata – da parte di Comuni italiani e FCSA - a scaricare sulle famiglie i costi delle prestazioni socio-sanitarie cui le istituzioni sono tenute. E' ridotti di tutta evidenza come i coniugi dei parenti non fossero certo un'impegnativa se non costretti da una condizione di **coartazione psicologica della volontà** gli stessi si vedono ovviamente "obbligati a sottoscrivere" essendo che la parente gravemente disabile sia lasciata per la strada. In una posizione debile, quale e' quella dell'utente di fronte all'Amministrazione, a richiesta, si impegna. Non solo, ma il tutto generalmente avviene sotto precedenti minacce di dimissioni o di mancato inserimento da parte delle strutture stesse, laddove non si provveda ad impegnarsi economicamente come richiesto.

Appare una chiara che pur non essendosi tenuti per legge ma essendosi un regolamento comunale in tal senso, l'utente e i parenti sono di fatto costretti a comunque inibiti necessariamente, se vogliono procedere all'inserimento a sottoscrivere impegnative direttamente con le strutture ospitanti. Sottoscrizione per questo vincolata nel contenuto.

Ciò att di impegno in questione devoto piuttosto essere letto e interpretato quali atti infragrandimentali e proceduralmente radicalmente viziati e nulli in un procedimento amministrativo che affonda le proprie radici nella illegalità preordinata e preordinata ormai da anni da parte dei Comuni e degli enti convenzionati.

Si leggano in proposito le riflessioni che sul punto ha svolto il Tar Brescia:

44
« si può ritenere che la ratio individuata dall'art. 1, nel riferimento di competenza dell'ente ai del Comune tenuto agli obblighi assistenziali. Per quanto riguarda i rapporti tra questi ultimi soggetti si ritiene che i comuni non possono sottrarsi all'obbligo di pagamento della retta richiedendo gli impegni assenti dei parenti e del tutore dell'ospite verso le strutture ospitanti. In effetti i comuni non possono essere considerati beneficiari di tali contratti di gestione, che le strutture ospitanti predispongono nel proprio esclusivo interesse. Considerato si tratta di contratti di cui sarebbe necessario verificare in concreto la validità, da un lato perché sono motivati dalla necessità di assicurare il ricovero (e quindi sottoscritti in una situazione di debolezza e soggezione contrattuale) e dall'altro perché potrebbero comportare l'esecuzione di obblighi che superano la sfera di competenza delle istituzioni e vanno fuori di queste. A sua volta la corresponsione dei cittadini deve essere regolata dai comuni sulla base delle (eventuali) direttive regionali, come previsto dal DPCM 14 febbraio 2001. Il criterio normale è dato dalla capacità economica dei soggetti ospitati (secondo parametri individuali e familiari) (cfr. art. 3 del D.L. 21 marzo 1988 n. 100). Il potere regolamentare dei comuni non comprende tuttavia la facoltà di stabilire la previsione economica dei soggetti ospitati e di quindi addebitare sottoscritte contratti di gestione. Le strutture ospitanti non sono soggette a questa forma di potere regolamentare, che riguarda esclusivamente il partito interno dei conti tra comuni e i soggetti ospitati, e dunque possono sempre resistere direttamente ai comuni per ottenere l'intero importo della retta. » (Tar Brescia, sentenza n. 1102 del 2003, si veda anche Tar Brescia sent del 8 luglio 2006, n. 1407).

—

Da ultimo, per arginare il campo da possibili equivoci in ordine alla legittimazione attiva dei ricorrenti: « ... e ... », merita ribadire come la loro piena legittimazione sia formale che sostanziale derivi direttamente dagli atti comunali di determinazione delle porzioni di quota a loro carico (docc. 10 e 12 ricorsi introduttivi).

In fede,

Firenze, 26 ottobre 2009

Avv. Claudia Moretti

Avv. Emanuela Bertucci